



All'indirizzo allegato

Oggetto: Art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Chiarimenti operativi.

Si fa seguito alla nota n.454 del 23 gennaio 2017, di pari oggetto, per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi in ordine agli **obblighi assunzionali** dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, in conseguenza delle disposizioni introdotte dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, recante "Proroga e definizione di termini.", convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Più nel dettaglio, la menzionata previsione ha differito al **1 gennaio 2018**:

- a) l'abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 68 del 1999, secondo cui per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di assumere un lavoratore con disabilità si applica solo in caso di nuove assunzioni;
- b) la soppressione della previsione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, nella parte in cui prevedeva per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, l'insorgenza dell'obbligo di assumere lavoratori con disabilità solo in caso di nuova assunzione.

In conseguenza di detto differimento continua a trovare applicazione la disciplina antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Per quanto precede, solo per i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché per i partiti politici, per le organizzazioni sindacali, per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016 - tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 2 novembre 2010 - sussiste, allo stato, l'obbligo assunzionale previsto, rispettivamente, dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

A tale proposito, giova evidenziare che, con riferimento all'adempimento dell'obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, continua a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 2017, la previsione transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, che consente ai datori di lavoro in parola che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale  
per l'inclusione e le politiche sociali  
Divisione V  
Via Fornovo 8 - 00192 Roma  
Tel. 0646834457 - Fax 0646834528 [dginclusione@pec.lavoro.gov.it](mailto:dginclusione@pec.lavoro.gov.it)  
[dginclusione@lavoro.gov.it](mailto:dginclusione@lavoro.gov.it)

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 - 00192 - Roma  
Tel. +39 06 4683 5500 e-mail  
[direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it)

assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione. Ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli Uffici competenti la richiesta di assunzione entro i dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.

Resta fermo che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, e per i quali non trova applicazione il comma 2 dell'articolo 2 del menzionato d.P.R. n. 333 del 2000, permane la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.

I suindicati datori di lavoro che non hanno, invece, effettuato una nuova assunzione nel 2016 - ma che abbiano dato corso agli adempimenti correlati all'obbligo di assunzione sorto dal 1 gennaio 2017 in conseguenza della novella introdotta dall'articolo 3 del D.Lgs n.151 del 2015 - stante il differimento al 1 gennaio 2018 dell'insorgenza dell'obbligo stesso, potranno valutare le modalità di eventuale interruzione delle azioni già intraprese (quali le richieste di avviamento o di stipula di convenzioni) con l'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 6 della legge n.68 del 1999, ferma restando la facoltà, da parte dei medesimi datori di lavoro, di proseguire le procedure già avviate, che, ove positivamente concluse ed in assenza di ulteriori variazioni, varranno ai fini dell'adempimento dell'obbligo assunzionale con effetto dal 1 gennaio 2018.

Il Direttore generale dell'ANPAL

Dott. Salvatore Pirrone



Firmato digitalmente da  
PIRRONE SALVATORE  
C=IT  
O=AG. NAZIONALE PER  
POLITICHE ATTIVE DEL  
LAVORO/97889240582

Il Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dott. Raffaele Tangorra



Firmato digitalmente da  
TANGORRA RAFFAELE M.  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE  
SOCIALI/80237250586